

E-fattura. L'Agenzia delle entrate aggiorna le faq

Risposte dell'Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Si pubblicano le FAQ diffuse o aggiornate nel 2021.

Per tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

FAQ n. 14 pubblicata il 27 novembre 2018 e **aggiornata il 23 aprile 2021**

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 **“Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”**, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (1) della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell'art.

1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall'[articolo 12 septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019](#)). Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale" ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali".

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:

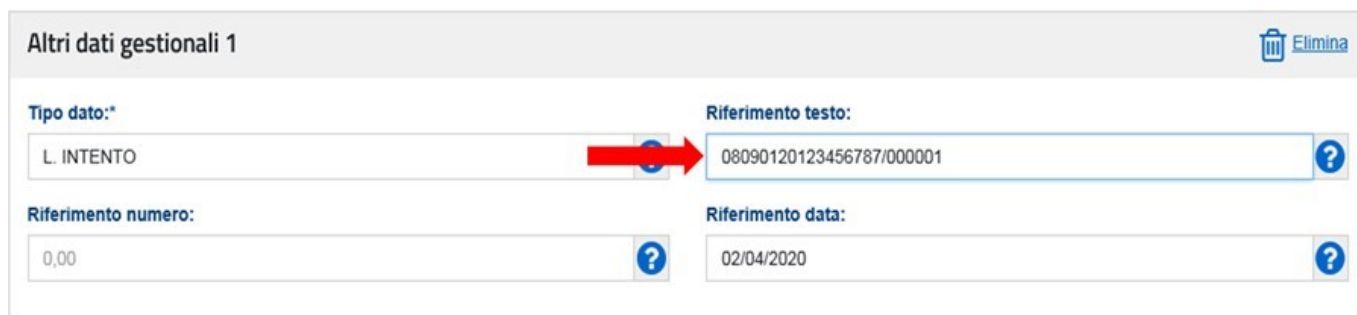


Causale 1 Elimina

Causale:

08090120123456787/000001 ?

mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:



Altri dati gestionali 1 Elimina

Tipo dato:* Riferimento testo:

L. INTENTO 08090120123456787/000001 ?

Riferimento numero: Riferimento data:

0,00 02/04/2020 ?

Nota (1) – Il [D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019](#) ha eliminato il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 746 del 1983 che prevede l'obbligo di annotazione delle

dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 29 aprile 2021

Domanda

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “*monofase*” di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “*fuori campo IVA*” con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una **fattura** per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “*codice natura*” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2.2”.

FAQ n. 21 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Nell'ambito della fattura elettronica è possibile l'uso della fattura differita?

Risposta

L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica *"differita"*. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica *"differita"* il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- **emettere una fattura utilizzando il tipo documento TD24 e datare la fattura elettronica con la data del 20 gennaio 2019, corrispondente alla data dell'ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;**
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Si precisa che, secondo le indicazioni contenute nella [circolare n. 14/E del 2019](#), è *"possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione"*, tale modalità di compilazione rappresenta solo una "possibilità" e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

Domanda

Nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2.2)?

Risposta

Nel caso prospettato nel quesito, l'operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l'ammontare dell'IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la "fattura semplificata". In particolare, sarà necessario:

- inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull'importo massimo;
- valorizzare il dato dell'importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l'importo della variazione;
- non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione

dall'Agenzia delle entrate, il campo “*Dati Fattura Rettificata*” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “*Dati della fattura*” come riportato nell'immagine seguente:

The image shows a screenshot of a web form titled "Dati della fattura". At the top, there is a progress bar with four steps: "I miei dati", "Cliente", "Dati della fattura" (which is the active step, indicated by a grey circle), and "Verifica dati". Below the progress bar, the form is divided into several sections. The "Dati della fattura" section contains fields for "Tipo documento:" (set to "Fattura semplificata"), "Numero documento:" (set to "1"), and "Data documento:" (set to "18/11/2018"). Below this is a section for "Beni e servizi" with a message "Nessuna riga inserita". The "Dati fattura rettificata" section is highlighted with a red arrow. It contains fields for "Numero fattura:" (set to "99/1111/2018"), "Data fattura:" (set to "18/11/2018"), and "Elementi rettificati:". To the right of the form, there is a sidebar with a section titled "Altri dati:" containing checkboxes for "Beni e servizi", "Dati fattura rettificata" (which is checked and highlighted with a red arrow), and "Allegato".

FAQ n. 34 pubblicata il 27 novembre 2018 e **aggiornata il 7 maggio 2021**

In fase di aggiornamento

FAQ n. 35 pubblicata il 27 novembre 2018 e **aggiornata il 7 maggio 2021**

Domanda

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio. **La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.**

FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio?

Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in *reverse charge* bisogna fare una distinzione di base:

- per gli acquisti intracomunitari l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD18 “*integrazione per acquisto di beni intracomunitari*” in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
- per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17

“integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero” in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante **uno dei codici previsti per la natura “N6”** in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una *“integrazione”* della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la [circolare 13/E del 2 luglio 2018](#) che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, **che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno”** e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in

conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

FAQ n. 37 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell'articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all' emittente mediante SDI?

Risposta

Sì, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI e dovrà essere adoperato il Tipo Documento TD26 “*cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)*” in cui nei campi C/P e C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette.

FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell'imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell'assolvimento del

tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l'integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell'imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in *reverse charge* bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante **uno dei codici previsti per** la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "*integrazione*" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la [circolare 13/E del 2 luglio 2018](#) che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, **che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione può essere inviato** al Sistema di Interscambio **con il codice tipo documento il TD16 "*Integrazione fattura reverse charge interno*"** e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. **Inoltre, si ricorda che non vi è alcun**

obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Inoltre, con riferimento alle operazioni con l'estero:

- **per gli acquisti intracomunitari l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD18 “*integrazione per acquisto di beni intracomunitari*” in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;**
- **per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l'operatore IVA può trasmettere i dati dell'imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “*integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero*” in cui nel campo C/P sia riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;**

Alternativamente, in entrambi i casi, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

FAQ n. 40 Pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

Domanda

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica

regolamentati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell'autoconsumo dell'imprenditore individuale, ovvero all'autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta

In ipotesi autoconsumo, dovrà essere trasmessa elettronicamente al SDI un'autofattura con tipo documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa" e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo IVA di colui che emette l'autofattura.

In caso di passaggi interni invece dovrà essere trasmessa una fattura elettronica al SDI adoperando il tipo documento TD26 "cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)" con i dati del cedente/prestatore inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente".

FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

*Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che **per i primi sei mesi del 2019** posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione*

dell'operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?

Risposta

L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita **da trasmettere al sistema SDI utilizzando il tipo documento TD24 "fattura differita di cui all'art. 21, comma 4 terzo periodo, lett. a)"**, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la [circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996](#), l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita *quietanza* (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "*documento commerciale*" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di un "*documento commerciale*", nella fattura vanno riportati

gli estremi identificativi del **“documento commerciale”**; in particolare, il blocco informativo **“AltriDatiGestionali”** va compilato riportando:

- nel campo **“TipoDato”** le parole **“N.DOC.COMM”** (oppure **“N.RICEVUTA”** oppure **“N.SCONTRIN”**);
- nel campo **“RiferimentoTesto”** l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del RT/server RT);
- nel campo **“RiferimentoNumero”** il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo **“RiferimentoData”** la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo **“AltriDatiGestionali”** con la procedura web dell'Agenzia delle entrate:

The screenshot shows the 'Modifica Beni e servizi 1' web form. The 'Altri dati gestionali 1' section is filled out with the following data:

Altri dati gestionali 1	
Tipo dato:	N.RICEVUTA
Riferimento testo:	DOC312786
Riferimento numero:	96,00
Riferimento data:	15/01/2018

Below the table, there is a button '+ Altri dati gestionali'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Annulla e torna a Dati della fattura' and 'Salva e torna a Dati della fattura'.

On the right side, there is a sidebar titled 'Altri dati:' with several checkboxes. The checkbox 'Altri dati gestionali' is checked, and a red arrow points from it to the 'Altri dati gestionali 1' section.

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 ***“Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”***, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (2) della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale (il comma 1, lettera c), dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall'articolo 12-septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo ***“Causale”*** ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco ***“Altri dati gestionali”***.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù ***“Altri dati”*** della sezione ***“Dati della fattura”*** come riportato nell'immagine seguente:

Causale 1

Elimina

Causale:

08090120123456787/000001

?

Nota (2) – Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell'art. 1 del d.l. n. 746 del 1983 che prevede l'obbligo di annotazione delle dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

mentre il blocco *"Altri dati gestionali"* è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione *"Beni e servizi"* come riportato nell'immagine seguente:

Altri dati gestionali 1

Elimina

Tipo dato:*

L. INTENTO

Riferimento testo:

08090120123456787/000001

?

Riferimento numero:

0,00

?

Riferimento data:

02/04/2020

?

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018 e **aggiornata il 23 aprile 2021**

Domanda

*L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'articolo 21, comma 4, **terzo periodo** lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto*

indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la [circolare n. 18/E/2014](#) ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

FAQ n. 53 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Sono un'agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all'Agenzia delle entrate, all'agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta

L'agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria ("*TipoDocumento*" TD01 e "**RegimeFiscale**" RF11 "**Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)**") evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi "*Terzo Intermediario o Soggetto emittente*" e "*Soggetto emittente*") ed inserendo – in luogo dell'aliquota IVA – il codice natura **N3.6** se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all'Agenzia delle entrate di delega.

FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021

Domanda

Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta

L'operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l'esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

- nel campo Codice destinatario il 7 caratteri "XXXXXXX"
- nella sezione 1.4.1.1 "*IdFiscaleIVA*" del blocco 1.4 "*Cessionario/Committente*", rispettivamente:
 - nel campo 1.4.1.1.1 "*IdPaese*" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
 - nel campo 1.4.1.1.2 "*IdCodice*" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare **anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "*IdCodice*" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "*CodiceFiscale*".**

Infine, per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

FAQ n.72 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

Domanda

Le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice "TD20" o "TD01"?

Risposta

A partire dal 1° ottobre 2020 le autofatture per integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono essere emesse utilizzando il codice "TipoDocumento" TD16.

I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

FAQ n.120 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Come va impostata la fattura per un'impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna?

Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml?

Si può indicare genericamente la prestazione come "servizi di trasporto effettuati nel mese di..."?

È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Risposta

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita, **che dovrà essere trasmessa allo SdI adoperando il tipo documento TD24**, si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

FAQ n.122 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all'Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?

Risposta

I dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie **potranno essere trasmessi allo SDI emettendo una fattura elettronica utilizzando il tipo documento TD18**, in cui il campo C/P sia valorizzato con l'identificativo fiscale del Cedente effettivo e il campo C/C con quello del soggetto che trasmette il TD18. **Alternativamente i dati vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).**

FAQ n.125 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio?

Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

Risposta

L'AE effettuerà i controlli incrociati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.

L'adesione al servizio di "Consultazione" garantisce all'utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all'interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l'Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di "Consultazione" non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio

condotta dall'Agenzia delle Entrate.

FAQ n.131 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Sono un fornitore, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l'identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?

Risposta

L'elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21<CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un'operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.

FAQ n. 135 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

Domanda

Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. L'integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

Risposta

Il soggetto IVA che procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto

intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l'assolvimento dell'imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta.

FAQ n.137 pubblicata il 19 luglio 2019 e **aggiornata il 23 aprile 2021**

Domanda

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?

Risposta

In caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in *reverse charge* interno, se l'operatore vuole inviarla al Sistema di Interscambio, deve adoperare come tipo documento il TD16 "**Integrazione fattura reverse charge interno**" inserendo i dati del cedente effettivo nella sezione "**Dati del cedente/prestatore**" e i dati del soggetto che trasmette il TD16 nella sezione "**Dati del cessionario/committente**".

FAQ n.138 pubblicata il 19 luglio 2019 e **aggiornata il 23 aprile 2021**

Domanda

Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?

Risposta

Per l'estrazione dal deposito IVA dovrà essere adoperato:

- **il tipo documento TD22 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993;**
- **il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA).**

In entrambi i casi, il campo C/P va compilato con i dati del cedente effettivo (estero nel TD22 e italiano o estero nel TD23). In caso di cessioni interne al deposito, nel campo C/P dovranno essere inseriti i dati del cedente (residente o estero) con l'indicazione del paese di residenza relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito. Nel campo C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette il TD22 o il TD23 allo SDI.

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all'interno del deposito, l'operazione deve essere documentata con le

rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l'importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l'estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 "CodiceArticolo" ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 "CodiceTipo" il valore "DEP" e nel campo 2.2.1.3.2 "CodiceValore" il valore "0".

FAQ n.139 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 7 maggio 2021

Domanda

Al momento della predisposizione dell'xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

Risposta

In ipotesi di autofattura per omaggi o autoconsumo, la fattura va compilata utilizzando il tipo documento TD27 "fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa", e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l'identificativo IVA di colui che emette l'autofattura (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro delle fatture emesse).

FAQ n.143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Un consumatore finale può effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L'utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. L'utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al **30 giugno 2021**, può consultare, a partire dal **1° marzo 2020**, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.

Se l'adesione viene effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

FAQ n.144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Un Ente non commerciale non in possesso di Partita IVA può

effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.

L'utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al **30 giugno 2021**, può consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l'utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l'adesione viene effettuata dopo tale termine l'utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

FAQ n.145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Un titolare di partita IVA può effettuare l'adesione al

servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L'adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio **2019** al **30 giugno 2021**. L'Agenzia fino al **30 giugno 2021** memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo "*transitorio*" rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l'Agenzia, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i "*dati fattura*", cioè i dati di cui all'allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il **30 giugno 2021**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento

antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

FAQ n.146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

Quali sono i termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al **30 giugno 2021**. L’Agenzia fino al **30 giugno 2021** comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo “*transitorio*”.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in

sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell'operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall'Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il **30 giugno 2021**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

FAQ n.147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

Domanda

*Cosa succede se non effettuo l'adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del **30 giugno 2021**?*

Risposta

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del **30 giugno 2021** comporta la cancellazione dei file memorizzati .

È possibile aderire anche dopo il **30 giugno 2021**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.